



Comune di Piazza al Serchio

Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

ATTO N. **34** DEL **14.06.2023**

OGGETTO: FABBISOGNO PERSONALE 2023/2025

L'anno **duemilaventitre** il giorno **quattordici** del mese di **giugno** alle ore **11.30** nella sala del Comune suddetto, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Presenze
CARRARI ANDREA	Presente
CARDOSI LUCA	Assente
BERTEI VALERIA	Presente

Totale presenti **2**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale **DOTT.SSA FRANCESCA BELLUCCI**.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente deliberazione;

“LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 che così dispone: *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- l'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il quale prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del citato D.Lgs. n.267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione della spesa del personale;

Richiamato il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, e in particolare:

- l'art. 6, comma 2, il quale prevede che *“.....le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica”*;
- l'art. 6, comma 3, il quale prevede che in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 33, il quale prevede che: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.”*.

Atteso che con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica in data 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in 27 luglio 2018, sono state approvate, ai sensi del novellato art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, le Linee di Indirizzo per la predisposizione del piano dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni;

Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art. 3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Rilevato, pertanto, con riferimento a quanto sopra, che si rende necessario aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno di personale tenendo in considerazione, in questa sede, sia delle limitazioni di spesa vigenti, sia delle facoltà assunzionali per questo ente, secondo gli elementi che seguono:

- contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- capacità assunzionali a tempo indeterminato come rideterminate in base alle disposizioni in precedenza richiamate;
- lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), tenendo conto di quanto dispone il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (secondo cui, come chiarito anche dalla deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, *"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile (...) non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28."*);

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo risulta essere pari al 14,65%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto *"i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica"*.

Considerato inoltre che:

- per effetto dell'art. 5, in sede di prima applicazione per gli anni 2020-2024, il DPCM limita il potenziale importo incrementale di spesa di personale in misura pari alla percentuale indicata nella tabella 2, calcolata sul consuntivo 2018;
- a tale valore si aggiungono, sempre nel rispetto del tetto dato dal "valore soglia", le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2021;

Rilevato pertanto che il Comune di Piazza al Serchio dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari a € 110.201,34 fino al raggiungimento del valore soglia;

Dato atto che, tenuto conto dell'effettiva sostenibilità finanziaria dell'Ente della spesa di

personale potenziale a tempo indeterminato, il PTFP prevede:

Anno 2023:

- n. 1 posti di istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato – area istruttori – settore tecnico e ambiente;

Anno 2024:

- n. 1 posto di istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato– area istruttori- settore amministrativo

Anno 2025:

Non sono previste assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Considerato inoltre l'incremento orario di 6 ore, portando quindi a 36 ore (tempo pieno) di un istruttore amministrativo – area istruttori- , attualmente impiegato per 30 ore.

Ritenuto inoltre che è previsto il conferimento di un incarico di istruttore amministrativo per 24 ore settimanali, categoria giuridica C (staff del sindaco ex art.90 del TUEL) €9369,02 fino al 31-12-2023;

- di prevedere l'utilizzo condiviso ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 2004, di una unità di personale proveniente da altro ente, da porre a capo del settore tecnico per due mesi, vista l'impossibilità per motivi di salute dell'attuale responsabile.

- tenuto conto dei limiti in materia di lavoro flessibile (la spesa complessiva sostenuta da questo ente nell'anno 2009 per l'acquisizione di lavoro flessibile ammonta a € 38.020,83 mentre la spesa presunta per **l'anno 2023** risulta essere pari a €11.169.02)

Preso atto che l'art. 16 del D.L. 24.12.2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari a € 415.519,21;

Evidenziato che la maggior spesa per assunzione di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto agli artt. 4 e 5 del D.M. 17.03.2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa del punto precedente;

Dato atto che:

- l'ente, alla data odierna ottempera, all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale.

Accertato che:

- - con la presente deliberazione si provvede contestualmente all'adempimento previsto all'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 rilevando l'inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumerario;
- - la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a € 409183,34 risulta rispettosa del limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011/2013 che è pari ad euro € 415.519,21;
- - a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2022 e che sussistono i presupposti per conseguire tale obiettivo anche per l'anno 2023;
- - l'ente, alla data odierna, ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del d.l. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- - l'ente rispetta i vincoli imposti dalla legge 68/1999 in materia di collocamento di soggetti appartenenti alle categorie protette;
- - ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 il comune ha approvato il bilancio di previsione 2023/2025 con deliberazione di C.C. n. 44 del 30/12/2022;
- - ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 questo ente ha approvato il conto consuntivo 2022 in data 22/05/2023 (deliberazione di consiglio n. 8/2023);
- - con deliberazione di consiglio comunale n.151 del 20/04/2022 ci si è avvalsi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato per l'esercizio 2022;
- - ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 ha trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati richiesti dalla citata disposizione

Vista:

- la deliberazione di Giunta comunale del 19-07-2022, n. 46 di adozione dello schema di documento unico di programmazione 2023/2025, all'interno della quale è stata definita la: ricognizione per l'anno 2023 di eventuali situazioni di esubero del personale ai sensi dell'articolo 33 del D. Lgs. 165/2001; l'approvazione del piano triennale di fabbisogno del personale (PTFP) 2022/2024 e la rideterminazione della dotazione organica;

- la deliberazione di Consiglio comunale del 29.07.2022 n. 24 di approvazione del documento unico di programmazione 2023/2025, all'interno del quale è stato confermato il programma triennale di fabbisogno di personale 2022/2024;

Ritenuto pertanto – in ragione di quanto in precedenza espresso - di aggiornare i fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025, approvando il nuovo schema di dotazione organica del Comune di Piazza al Serchio, secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018;

Preso atto che l'eventuale fabbisogno di personale e/o eventuali riorganizzazioni dei servizi autorizzano questa amministrazione ad apportare variazioni alla propria programmazione in qualsiasi momento per sopravvenute necessità e compatibilmente con le risorse finanziarie e con i vincoli imposti dalla legge.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000;

Acquisita, in ordine al presente atto, il parere da parte del revisore dei conti, conservata in atti all'ufficio personale.

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **di approvare** le premesse, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di prendere atto**, così come calcolato dalle tabelle di cui all'allegato 1:
 - che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 14,65%;
 - che, di conseguenza, il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del valore soglia, secondo quanto previsto degli articoli 4 e 5 del DPCM citato, è pari a € 110.201,34;
3. **di approvare:**
 - il piano delle assunzioni, di cui al prospetto allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, la dotazione organica dell'ente, costituita dal personale in servizio al 31 dicembre 2022 e dal personale derivante dall'attuazione del piano assunzionale di cui al precedente punto, come da prospetto allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
4. **di dare atto che**, per quanto esposto in narrativa, il piano del fabbisogno di personale oggetto del presente atto è conforme alle direttive emanate, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art.4 del D. Lgs. 75/2017, con il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018 (pubblicato sulla G.U.R.I. del 27 luglio 2018);
5. **di dare atto altresì che** il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzione di personale, nonché nel rispetto del limite di spesa di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in legge 58/2019;
6. **di specificare che** la spesa derivante dal presente atto è prevista, ad integrazione dell'efficacia del medesimo, negli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione 2023/2025;
7. **di confermare**, in merito alla rilevazione degli esuberi, di cui all'art. 33 del D. Lgs. n.165/2001 e alla circolare n. 4/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, emanata in data 28 aprile 2014, per quanto concerne l'anno 2023, dalla verifica dei dati, attualmente disponibili, relativamente agli indici previsti dalla medesima circolare n.4/2014, non si prevede il verificarsi di situazioni di soprannumero e/o di eccedenza di personale;
8. **di trasmettere** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs.

n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

9. **di dichiarare**, con successiva e separata votazione unanime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito per l'avvio delle procedure di reclutamento previste nel presente atto."

VISTI gli allegati pareri favorevoli alla proposta di deliberazione di cui sopra in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

CON voti unanimi favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA

-DI APPROVARE la soprariportata proposta di deliberazione;

-DI dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi dell'art.134 c.4 del D.Lgs. n.267/2000.

-DI trasmettere copia del presente atto ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n.267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
DOTT. ANDREA CARRARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCESCA BELLUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno _____ ove rimarrà in pubblicazione per giorni 15 consecutivi.

Piazza al Serchio li

Il Responsabile
dell'Albo Pretorio
Luca Crudeli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14.06.2023 ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, 14.06.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCESCA BELLUCCI
